

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA GRAZIA DELEDDA

APS – ETS ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

A norma dell'Art. 18 della Costituzione, degli artt.36,37,38 del C.C. e del D. lgs 117 del 3/7/2017, delle L.R. della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Emigrazione:

Art. 1. E' costituita in Pisa, con sede legale in San Giuliano Terme, Loc. La Fontina, Via Carducci 13, l'Associazione Culturale Sarda "Grazia Deledda", Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la decisione del suo scioglimento è deliberata ai sensi dell'art. 26.

Art. 2. L'Associazione è apartitica, democratica, non persegue finalità di lucro e s'impegna a esercitare in via principale le attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. previste dall'art. 5, comma 1, lettere i, k, u, del D. lgs 117 del 3/7/2017 mediante le seguenti azioni:

- a) riunire i sardi e gli amici dei sardi, residenti nelle province di Pisa, Lucca e Massa, per rinsaldare i vincoli di solidarietà tra correghionali e per tenere vivi i legami e valori morali, culturali e istituzionali con la Sardegna e per rafforzare i rapporti con le comunità locali ospitanti. È costituita, all'interno dell'Associazione, una sezione per gli studenti sardi presso l'Università di Pisa;
- b) organizzare manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, morale, folcloristico, mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, convegni e spettacoli e promuovere attività sportive in accordo con la F.A.S.I.;
- c) intensificare i rapporti con la Regione Sardegna, stabilire e coltivare relazioni con Enti, Associazioni di organizzazioni Nazionali ed Estere la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali;
- d) salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi e della Sardegna;
- e) promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo;

- f) sviluppare attività culturali, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, sportive, assistenziali, di prevenzione sanitaria;
- g) promuovere e gestire corsi di formazione;
- h) promuovere la solidarietà sociale e la beneficenza, l'integrazione e il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;
- i) operare con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale;
- j) svolgere attività di acquisto collettivo di beni con rivendita dei medesimi ai suoi soci e soci di altre associazioni del Terzo Settore senza alcun fine di lucro;
- k) organizzare eventi per la promozione dei prodotti sardi tramite somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
- l) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- m) l'Associazione potrà esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle richieste e alle esigenze dei soci e del territorio, l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti.

L'associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture (private/enti pubblici) le attività di cui ai punti precedenti.

Art. 3. Possono essere Soci:

- i nati in Sardegna e loro discendenti,
- gli amici dei sardi o della Sardegna.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: tutti gli iscritti all'atto della costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: gli iscritti successivamente;
- Sostenitori: gli iscritti che contribuiscono con versamenti volontari pari o superiori a 2 volte la quota annuale;
- Onorari: Enti, Associazioni e persone che si sono distinte nel valorizzare la Sardegna in campo nazionale o internazionale. I Soci, ad eccezione degli Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 Marzo d'ogni anno. Agli studenti residenti in Sardegna è concessa la riduzione del 50%.

Art. 4. L'Associazione non ha fini di lucro. Pertanto tutti i componenti degli Organi dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente. Qualora il Consiglio Direttivo deleghi un proprio rappresentante presso congressi, convegni ecc. rifonderà esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno, debitamente documentate.

E' fatto divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, le risorse derivanti dai fondi regionali o da altri soggetti pubblici o privati, ed i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale. Tutti i proventi derivanti in qualsiasi modo dall'attività sociale saranno utilizzati per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 5. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, previo versamento delle quote stabilite in funzione dell'attività.

Art. 6. I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale la cui quota sarà proposta all'Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo, alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, a prestare in forma volontaria, libera e gratuita la loro attività in favore dell'Associazione.

Art.7 I Soci cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al presidente;
- b) per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 60 gg giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi nella prima assemblea ordinaria I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. I soci radiati per morosità potranno, previa domanda da inviarsi con raccomandata al presidente dell'associazione, essere riammessi dopo aver pagato la quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ORGANIDELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si articola nei seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Segretario;
- f) il vice-segretario economo;
- g) l'Organo di Controllo

h) l'Organo di Garanzia

i) i Delegati ai sensi dell'art 1 del Reg. Elettorale.

Gli organi dell'Associazione restano in carica per la durata di tre anni. Il Presidente non può restare in carica per più di 2 mandati consecutivi, salvo casi di forza maggiore.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con le quote sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo mediante Comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e a fine anno per l'approvazione del bilancio pre-consuntivo e del programma del primo semestre dell'anno successivo.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dettagliato e, nel caso di proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento, deve contenere il richiamo del nuovo testo degli articoli oggetto di modifica. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata per domanda firmata da almeno 1/10 dei Soci. Ad ogni socio possono essere conferite sino ad un massimo di due deleghe, in forma scritta e munite della sottoscrizione autografa del socio delegante. Per l'elezione degli organi non è ammesso il voto per delega. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.10. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte Consiglio Direttivo;

b) approva il rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo

c) decide sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

d) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e quello di Garanzia, i Delegati;

e) approva il regolamento;

- g) revoca il presidente e gli altri organi dell'associazione;
- h) discute ed approva ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) elegge i soci delegati;
- j) autorizza il presidente alla stipula degli atti e dei contratti inerenti l'attività sociale.

Non possono essere eletti nei vari organi direttivi soci che siano parenti di primo o secondo grado. L'Assemblea promuove la formulazione delle linee programmatiche dell'Associazione, nell'ambito del presente Statuto.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo entro il 31 Marzo d'ogni anno, sulle modifiche del regolamento d'attuazione e sul regolamento elettorale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'importo delle quote annuali.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 12. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica del presente Statuto e Regolamenti,
- sulla revoca del Consiglio Direttivo
- sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/5 dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza dei 3/5 dei Soci e la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13. Il C.D. è l'organo che amministra l'Associazione. È costituito da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri.

Alla costituzione, per il primo mandato sarà composto dai membri fondatori.

Alla sua scadenza naturale il C.D. sarà rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni, di revoca o di decesso di un Consigliere, il C.D. provvederà alla sua sostituzione con il 1° dei non eletti comunicando tale atto nel notiziario e agli organi istituzionali di competenza. Le liste elettorali sono aperte a tutti i soci e garantiscono pari opportunità e rappresentanza di genere. Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive del C.D. decade dall'incarico su Delibera del C.D. È comunque dichiarato decaduto il Consigliere che risulta assente al 50% delle riunioni tenute nell'ultimo semestre.

Qualora il Consigliere sia a conoscenza della sua impossibilità di assicurare la sua presenza per un periodo non inferiore a due mesi, ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al C.D. al fine dell'autosospensione.

Art.14 Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sull'ammissione dei soci;
- b) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- c) assume deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
- d) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
- e) redige il regolamento dell'Associazione e lo sottopone all'Assemblea;
- f) presenta il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea,
- g) cura l'ordinaria amministrazione,
- h) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento
- i) fissa le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da svolgersi almeno una volta l'anno);

j) programma l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;

k) nomina, sui progetti proposti dai singoli soci, uno o più consiglieri responsabili degli stessi;

l) per le iniziative rappresentate dai delegati, il C.D. li può nominare gli stessi direttamente responsabili e referenti per l'organizzazione.

Art. 15. Il Presidente convoca, entro 20 giorni dalle elezioni, il C.D. per la nomina di due V. Presidenti, di un Segretario ed di un vice-segretario economo, salva l'ipotesi di cui all'art. 19. Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di assenza dal V. Presidente più anziano in età, verrà nominato anche un segretario che provvederà a redigere il verbale della riunione e lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente (od al suo sostituto).

IL PRESIDENTE

Art. 16. Il Presidente rappresenta l'Associazione, garantisce la continuazione delle attività, convoca il C.D., presiede le riunioni dello stesso, assume obbligazioni verso terzi, previa decisione del C.D. e con responsabilità solidale dello stesso.

Per gli atti da compiere presso le Banche o Uffici Postali, occorrerà la firma congiunta del Presidente e del Segretario. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, a qualsiasi motivo dovuta, l'Assemblea verrà immediatamente convocata per procedere alla elezione del nuovo Presidente, il quale resterà in carica sino alla conclusione del mandato originario del Consiglio Direttivo. Fino alla elezione del nuovo Presidente il Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice Presidente anziano, limiterà la propria attività al compimento di atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, previa informativa dei membri del CD, gestisce il logo associativo e ne potrà concedere l'utilizzo da parte di altri soggetti terzi per iniziative sociali, culturali e di solidarietà in linea con gli scopi statutari. Per le assenze si applica l'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 17. I VICE PRESIDENTI

Il Vice Presidente più anziano in età, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e responsabilità. La sua firma è abbinata, presso banche e/o uffici postali, a quella del Segretario.

Art. 18. IL SEGRETARIO

Il Segretario cura la contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi delle quote sociali e ai pagamenti verso terzi relativi ad atti di ordinaria amministrazione e ad essa eccedenti. La sua firma è abbinata, presso Banche e/o Uffici Postali, a quella del Presidente e/o del V. Presidente più anziano in età.

Art. 19 IL VICE-SEGRETARIO ECONOMO.

Il vice-segretario economo, previa costituzione di un fondo economato reintegrabile, di ammontare da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo, provvede ai pagamenti verso terzi relativi ad atti di ordinaria amministrazione non eccedenti l'ammontare massimo previsto di € 500,00. Qualora nessun membro del Consiglio Direttivo dichiarasse la propria disponibilità a rivestire la carica di vice-segretario economo, il Consiglio Direttivo procederà, previa valutazione degli opportuni requisiti di competenza ed affidabilità, alla nomina a tale carica, di una persona estranea alla compagine dell'associazione, al quale non è attribuito il diritto di voto all'interno del C.D.. In tal caso la nomina del vice-segretario economo potrà essere effettuata entro e non oltre la seconda riunione dello stesso Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20. L'Organo di Controllo è composto da tre Soci ed è responsabile del controllo

della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dovrà:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
- redigere una relazione sul bilancio annuale;
- potranno accertare, anche singolarmente ed in ogni momento, la situazione di cassa
- procedere ad atti d'ispezione amministrativa.

Ad ogni ispezione dovrà seguire un verbale da tenere agli atti. Non può ricoprire la carica di revisore un parente di primo o secondo grado dei componenti del Consiglio

Direttivo.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 21. L'Organo è composto da tre Soci.

L'appartenenza all'Organo è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi e pareri del C.D., sulle controversie sociali che possono sorgere

tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi con giudizio inappellabile.

Alle sue riunioni non sono ammessi ad assistere altri soci.

Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo o secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

I SOCI DELEGATI

Art. 22. Sono eletti dall'assemblea ordinaria soci delegati per il Coordinamento Giovani e per il Coordinamento Donne. I delegati hanno il compito di valorizzare la presenza, la cultura e l'attività dei giovani e delle donne nell'associazione promuovendo iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Per l'elezione dei soci delegati possono essere presentate liste di soci candidati munite

delle firme di accettazione dei candidati stessi, nonché di almeno tre soci presentatori di lista entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui sarà convocata l'assemblea. Nell'eventualità che, entro il predetto termine, non sia stata presentata nessuna lista, il C.D., nel corso della 1^ riunione utile, provvederà alla nomina dei Delegati. I Soci delegati sono eletti in base al maggior numero di preferenze ottenute. Per le assenze si applica l'ultimo comma dell'art. 13. Il socio delegato rimane in carica per tre anni consecutivi. I delegati rappresentano l'associazione nelle sedi per cui sono stati eletti. I soci delegati si atterranno alle disposizioni ed indicazioni loro date dall'assemblea dell'associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23. Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote individuali d'associazione;
- b) dai finanziamenti e contributi previsti dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna;
- c) dai contributi e donazioni provenienti da eredità, lasciti, elargizioni speciali da parte di Enti e/o privati;
- d) da proventi di attività, manifestazioni o mostre da destinarsi, comunque, esclusivamente all'attività dell'Associazione e svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo ad essa pervenuti con le modalità previste dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 24. L'esercizio finanziario ha durata di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, entro il 31 marzo, saranno predisposti dal C.D. il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio ai sensi del D. lgs 117/2017.

I LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25. Nei locali dell'Associazione possono accedere i Soci e loro invitati.

L'Associazione è aperta al pubblico allorquando sono organizzati dibattiti, convegni, tavole rotonde. Le riunioni pubbliche possono essere disposte anche in locali diversi da quelli della sede dell'Associazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che deve essere convocata con preavviso di 30 giorni, con specifico ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze specificata nell'art. 12 dello Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del D. lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 27. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento d'attuazione si applicano le norme Codice Civile e del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.

L'Assemblea approva.

San Giuliano Terme, 10 maggio 2019

Il Segretario Verbalizzante

Daniele Uldanck

Il Presidente

Giovanni Deias
